Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 10 novembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 20

MINISTERO DELLE FINANZE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cinque posti di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili n. 40 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, tre posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 da conferire mediante concorso speciale per esami e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibili alle suddette date;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984 n. 301 sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A*, tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi pubblici per titoli ed esami:

quattro posti al 31 dicembre 1983;
un posto al 31 dicembre 1984.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti da conferire al 31 dicembre 1984 qualora dovessero rendersi disponibili, entro la predetta data, altri posti nella qualifica di primo dirigente.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

a) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

b) i professori universitari di ruolo;

c) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

d) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al primo comma del precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione redatta su carta legale di lire 3.000 indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V - 00144 Roma (E.U.R.), indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sara c retta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione finanziaria.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;
diritto amministrativo;
diritto penale;
diritto tributario;
economia politica e scienza delle finanze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a	punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione finanziaria .	»	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella stessa Amministrazione finanziaria	»	»	4
e) specializzazioni post laurea .	»	»	6
f) altri titoli culturali .	»	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'Amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi nel numero dei posti indicati al precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 lu

glio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazioni rilasciate dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche o private, dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzideti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.
Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.
Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 6

(5562)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cinque posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale amministrativo delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, **n. 3**;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1983, nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo delle dogane della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte dirette, di cui al quadro *G*) della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili quarantaquattro posti da conferire, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, sei posti di primo dirigente da conferire, ai sensi del successivo art. 6 della stessa legge n. 301/1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esame, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 da conferire mediante concorso speciale per esami e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibili alle suddette date;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane, di cui al quadro *G*), tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi pubblici per titoli ed esami:

quattro posti al 31 dicembre 1983;
un posto al 31 dicembre 1984.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti da conferire al 31 dicembre 1984 qualora dovessero rendersi disponibili, entro la predetta data, altri posti nella suindicata qualifica.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

a) il personale statale dipendente da qualsiasi amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, appartenente alla carriera direttiva e inquadrato nel VII o VIII livello, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta carriera, ed il personale dipendente da enti pubblici istituzionali e territoriali appartenente sia all'area direttiva sia alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

b) i professori universitari di ruolo;

c) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute, rispettivamente, dalle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al primo comma del precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione redatta su carta legale di L. 3.000 indirizzata al Ministero delle Finanze - Direzione generale delle dogane e imposte dirette - Divisione III - 00144 Roma (E.U.R.), indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di avere assolto all'obbligo del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1978, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di 5 anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 4.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse all'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, particolarmente in materia di:

leggi e regolamenti in materia doganale e connessa normativa sui monopoli di Stato, le imposte di fabbricazione, le imposte erariali di consumo, l'imposta sul valore aggiunto e quella regolante ogni altro adempimento di carattere tributario ed extra-tributario attribuito alla competenza delle dogane;

disciplina economica e valutaria degli scambi con l'estero;

normativa comunitaria in materia doganale e relativi adempimenti;

contenzioso doganale penale e amministrativo.

L'altra prova scritta, a carattere teorico, verterà sulle seguenti materie:

diritto internazionale pubblico;

diritto civile, con particolare riferimento alle norme di diritto commerciale;

diritto amministrativo;

economia politica e scienza delle finanze;

politica commerciale e doganale italiana e comunitaria;

nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio mediante frode e di falsità in atti;

nozioni di diritto processuale civile e penale;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di diritto tributario;

nozioni di statistica generale e commerciale;

ordinamento ed attribuzioni della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, dei laboratori Chimici delle dogane e imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; Guardia di finanza: compiti ed attribuzioni di natura doganale.

Il colloquio dovrà concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparaziona e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle dogane e imposte indirette in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicato:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero fino a punti 5;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirete fino a punti 5;

c) pubblicazioni scientifiche fino a punti 7;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirete fino a punti 4;

e) specializzazioni post laurea fino a punti 6;

f) altri titoli culturali fino a punti 3.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una aministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effetuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi nel numero dei posti indicati al precedente articolo 1 dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effetiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo titolo afferente i posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso per i posti disponibili al 31 dicembre 1984. sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva che la legge medesima prevede, all'art. 3, settimo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione Concorsi - 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) Titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effeti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effetuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine allo impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sotufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazioni rilasciate dagli enti o dalle aziende dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovano alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diriti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazioni all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1984
Registro n. 58 Finanze, foglio n. 21

(5563)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *E* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale per esame, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di Primo Dirigente;

Considerato che l'unico posto disponibile per il 1984 viene attribuito al corso-concorso di formazione dirigenziale;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1983 da conferire mediante concorso speciale per esami e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibili alla suddetta data;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette di cui al quadro *E*, tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il seguente concorso pubblico per titoli ed esami:

n. 1 posto al 31 dicembre 1983.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in chimica o in chimica industriale o laurea di ingegnere chimico o laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Al suddetto concorso è ammesso a partecipare:

a) il personale statale dipendente da qualsiasi amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, appartenente alla carriera direttiva e inquadrato nel VII o VIII livello, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta carriera; il personale dipendente da enti pubblici istituzionali e territoriali appartenente sia all'area direttiva sia alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

b) i professori universitari di ruolo;

c) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione redata su carta legale di L. 3.000 indirizzata al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette Divisione V 00144 Roma (E.U.R.), indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;
d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;
e) dichiarazione di disponibilità, in caso d nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - settore laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

processi di fabbricazione dei prodotti soggetti alla imposta di fabbricazione e dei prodotti dell'industria chimica che godono agevolezze fiscali;

sopraluoghi in fabbrica: sistemi di accertamento e calcolo dei rendimenti;

metodi analitici di chimica merceologica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:

studio e soluzion di questioni concernenti le disposizioni sul servizio dei laboratori chimici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette; la tariffa ed il repertorio doganale e loro disposizioni preliminari, le controversie sulla qualificazione delle merci e loro risoluzione.

Conoscenza dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione statale e di quella finanziaria in particolare e dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere, e in particolare di quella periferica delle dogane e imposte indirette, settore laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, avuto riguardo sia alla quaità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicato:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - settore laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	» »	5
c) pubblicazioni scientifiche	» »	7
d) corsi di qualificazione o di specializza zione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - settore laboratori chimici delle dogane e imposte indirette .	» »	4
e) specializzazioni post laurea	» »	6
f) altri titoli culturali	» »	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 14 dicembre 1984, saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi nel numero dei posti indicati al precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggirerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del Personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascrito l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunae competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazioni rilasciate dagli enti o dalle aziende dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 15

(5564)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi due posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quardo *F* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili nove posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale per esame, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, tre posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 da conferire mediante concorso speciale per esami e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibili alle suddette date;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di cui al quadro *F*, tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi pubblici per titoli ed esami:

un posto al 31 dicembre 1983;
un posto al 31 dicembre 1984.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti da conferire al 31 dicembre 1984, qualora dovessero rendersi disponibili, entro la predetta data, altri posti nella qualifica di primo dirigente.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile (sottosezione: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingeneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale. Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare:

a) il personale statale dipendente da qualsiasi amministrazione, anche ad ordimento autonomo, appartenente alla carriera direttiva e inquadrato nel VII o VIII livello, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta carriera; il personale dipendente da enti pubblici istituzionali e territoriali appartenente sia all'area direttiva sia alla prima qualifica professione di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

b) i professori universitari di ruolo;

c) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascun dei concorsi di cui al primo comma del precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione redatta su carta legale di L. 3000 indirizzata al Ministero delle finanze-Direzione generale delle dogane e imposte indirette Divisione V 00144 Roma (E.U.R.), indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo articolo 4;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette settore imposte di fabbricazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicato materie:

processi di fabbricazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione;

impianti di generazione, trasformazione, trasporto, e di distribuzione di energia elettrica impianti di produzione di gas città, gas metano;

sistemi di accertamento prescrizioni fiscali controlli ai fini fiscali;

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:

studio e soluzione di questioni concernenti le disposizioni sui servizi delle imposte di fabbricazione; la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; la contabilità dei beni mobili e del materiale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; i contrassegni di Stato in genere;

conoscenza dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione statale e di quella finanziaria in particolare e dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere, e in particolare di quella periferica delle dogane e imposte indirette, settore uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicato:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette settore imposte di fabbricazione	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle godane e imposte indirette settore imposte di fabbricazione	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto:

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi nel numero dei posti indicati al precedente art. 1 del 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a freguentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a freguentare il corso-concorso di *formazione dirigenziale*. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dei singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione concorsi, 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione concorsi 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di venti gionri dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticato nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaia 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche

imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I canditati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sittoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricola a secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

8) attestazioni rilasciate dagli enti o dalle aziende dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 17

(5565)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi undici posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblia 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette di cui al quadro *H* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili ottantaquattro posti da conferire, ai sensi della citata legeg n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparatio, del 30 % mediante concorso speciale per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, quattordici posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 da conferire mediante concorso speciale per esami e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibiil alle suddetta date;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette di cui al quadro *H*, tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi pubblici per titoli ed esami:

otto posti al 31 dicembre 1983;
tre posti al 31 dicembre 1984.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti da conferire al 31 dicembre 1984 qualora dovessero rendersi disponibili, entro la predetta data, altri posti nella qualifica di primo dirigente.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

a) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

b) i professori universitari di ruolo;

c) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

d) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 382;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al primo comma del precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione redatta su carta legale di L. 3.000 indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione I - 00144 Roma (E.U.R.), indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

scienza delle finanze e diritto tributario;

ragioneria e contabilità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle imposte dirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte dirette in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione periferica delle imposte dirette	» »	5
c) pubblicazioni scientifiche	» »	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle imposte dirette	» »	4
e) specializzazioni post laurea	» »	6
f) altri titoli culturali	» »	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi nel numero dei posti indicati al precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli *validi* ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazioni rilasciate dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche o private, dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 3

(5566)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cinque posti di primo dirigente della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della carriera direttiva delle intendenze di finanza di cui al quadro *C* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili trentasette posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, quattro posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 da conferire mediante concorso speciale, per esami, e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibili alle suddette date;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984 n. 301 sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della carriera direttiva delle intendenze di finanza di cui al quadro *C*, tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi pubblici per titoli ed esami:

quattro posti al 31 dicembre 1983;
un posto al 31 dicembre 1984.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti da conferire al 31 dicembre 1984 qualora dovessero rendersi disponibili, entro la predetta data, altri posti nella qualifica di primo dirigente.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

a) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

b) i professori universitari di ruolo;

c) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

d) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al primo comma del precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione redatta su carta legale di L. 3.000 indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V - 00144 Roma (E.U.R.), indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammisisone i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione finanziaria.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;
diritto amministrativo;
diritto penale;
diritto tributario;
economia politica e scienza delle finanze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione finanziaria	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella stessa Amministrazione finanziaria	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'Amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi nel numero dei posti indicati al precedente articolo 1 dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità o la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendono far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi, 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi, 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certficato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazioni rilasciate dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche o private, dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata;

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazioni e modificazioni.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 7

(5567)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dodici posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amminstrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali di cui al quadro *L* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, *erano disponibili ottantasette posti* da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, n. 13 posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 da conferire mediante concorso speciale per esami e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibili alle suddette date;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301 sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali — di cui al quadro *L*, tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi pubblici per titoli ed esami:

nove posti al 31 dicembre 1983;
tre posti al 31 dicembre 1984;

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti da conferire al 31 dicembre 1984 qualora dovessero rendersi disponibili, entro la predetta data, altri posti nella qualifica di primo dirigente.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

a) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici appartenenti a qualifiche dell'area direttiva e professionale con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

b) i professori universitari di ruolo;

c) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al primo comma del precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione redatta su carta legale di lire 3.000 indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Divisione IV - 00144 Roma, indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età, o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione di non avere precedenti penali di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;
diritto amministrativo;
diritto penale;
scienza delle finanze e diritto tributario;
ragioneria e contabilità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle imposte indirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte indirette sugli affari in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intederà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicato:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione periferica delle imposte indirette sugli affari	» »	5
c) pubblicazioni scientifiche	» »	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utlizzabili nell'Amministrazione periferica delle imposte indirette sugli affari	» »	4
e) specializzazione post laurea		
f) altri titoli culturali	» »	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'Amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi nel numero dei posti indicati al precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblca 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione concorsi 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione concorsi 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di orgine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956 n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

8) attestazioni rilasciate dagli albi professionali, dagli enti o dalle aziende dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata:

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni Tuttavia i profughi da territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 13

(5568)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi due posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari - di cui al quadro I della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili n. 17 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, n. 1 posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerata l'opportunità di attribuire detta unica vacanza al corso-concorso, salvo conguaglio da operare nei successivi anni con gli altri sistemi di accesso alla dirigenza;

Ritenuto che è stato già provveduto all'emanazione di un unico bando relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 da conferire mediante concorso speciale per esami e mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico per esami al fine di completare il ciclo dei posti disponibili alla suddetta data del 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente per concorso pubblico

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di due posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, di cui al quadro I, tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, disponibili alla data del 31 dicembre 1983.

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

a) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

b) i professori universitari di ruolo;

c) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione redatta su carta legale n. L. 3000 indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Divisione IV - 00144 Roma, indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano tramesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data d'iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto;
d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;
e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alle domande di ammissione i candidati dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;
diritto amministrativo;
diritto penale;
scienza delle finanze e diritto tributario;
ragioneria e contabilità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle imposte indirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte indirette sugli affari in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero . . . fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività della Amministrazione periferica delle imposte indirette sugli affari . . . » 5
c) pubblicazioni scientifiche . . . fino a punti 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle imposte indirette sugli affari . . . » 4
e) specializzazioni post laurea . . . » 6
f) altri titoli culturali . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria dei rispettivi concorsi nel numero dei posti indicati al precedente articolo 1 dal 1° gennaio 1985, ai fini giuridici, e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio, ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami concernente i posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Art. 5.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione concorsi, 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 6.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione concorsi 00144 Roma (E.U.R.), entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

8) attestazioni rilasciate dagli albi professionali, dagli enti o dalle aziende dalle quali dovranno risultare i requisiti professionali posseduto dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 8.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 10

(5569)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651153/8) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.